

## RISOLUZIONE N. 12/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 1° marzo 2023*

***OGGETTO: Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi***

Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue.

Per agevolare i contribuenti ad individuare l'esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).

<b>Codici tributo per versamenti da ravvedimento</b>	<b>Codice tributo per il versamento delle imposte</b>
"8940" Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 d.lgs. n. 23/2011	1840 1841 1842
"1940" Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - art. 3 d.lgs. n. 23/2011	
"8941" Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	4200
"1941" Interessi per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	

Codici tributo per versamenti da ravvedimento	Codice tributo per il versamento delle imposte
“8942” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011	4041
“1942” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011	4044 4045
“8943” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011	4043 4047 4048
“1943” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011	
“8944” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011	1790 1791 1792 1793
“1944” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011	1794 1795
“8945” Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive	In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento
“1945” Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive	

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*anno di riferimento*” del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

\*\*\*\*\*

Con la presente risoluzione sono, altresì, soppressi i seguenti codici tributo:

- **“8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;**
- **“1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;**
- **“8908” denominato “Sanzione pecuniaria oltre II.DD”.**

\*\*\*\*\*

L'efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 2 maggio 2023.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*